

***Distretto del Vino di Qualità
dell'Oltrepò Pavese
soc. coop. p.a.***



Regolamento Interno

Approvato durante l'Assemblea annuale dei Soci
del 02/05/2018

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Disposizione introduttiva
- ART. 2 Oggetto sociale e scopo mutualistico
- ART. 3 Il Consiglio di Amministrazione
- ART. 4 Utilizzo del marchio
- ART. 5 Obbligo di riservatezza

CAPO II - SOCI

- ART. 6 Domanda di ammissione
- ART. 7 Obblighi del socio
- ART. 8 Sanzioni

CAPO III – PATRIMONIO SOCIALE

- ART. 9 Il Patrimonio
- ART. 10 Versamento capitale sottoscritto
- ART. 11 Quota annua
- ART. 12 Recesso di un socio

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 13 Modalità di modifica ed aggiornamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto del *Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese* il presente Regolamento Interno, che ne costituisce parte integrante, precisa e disciplina il funzionamento della Cooperativa vincolando ed obbligando i suoi Soci.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE E SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa ha finalità mutualistiche, senza fini di lucro e si propone di offrire ai **propri soci produttori vitivinicoli di qualità e/o di denominazione nel territorio dell'Oltrepò Pavese, vantaggi anche economici e di immagine** sostenendoli attraverso l'attività di informazione, di formazione e promozione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità della produzione vitivinicola, disciplinato dalla cooperativa ai fini della commercializzazione nazionale e internazionale. Si propone altresì di promuovere un **processo di aggregazione dei produttori**

vitivinicoli dell'Oltrepò per standard qualitativi sempre più elevati anche per tipologie predeterminate, che abbiano leggibilità sia a livello locale e nazionale ma anche a livello internazionale.

Per maggiori dettagli si fa' riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto in vigore.

ART. 3 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Citazioni degli Art. 32 / 33 / 34 dello Statuto

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri. In caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro un Presidente e uno o più Vice - Presidenti autorizzati a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare, per qualsiasi ragione o causa, uno o più amministratori, in caso di permanenza della maggioranza del Consiglio, quelli rimasti in carica provvedono a convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea per legge o in forza del presente statuto.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è di competenza del Presidente che deve fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La partecipazione di tutti i Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, alle adunanze è indispensabile per la gestione e l'amministrazione della società cooperativa; dopo tre assenze ingiustificate dai Consigli di Amministrazione convocati, il Presidente potrà proporre la sospensione dalla carica e il subentro di un altro Consigliere. La decadenza dalla carica di Consigliere sarà poi ratificata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 4 – IL MARCHIO

Il Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese è titolare esclusivo del marchio nella versione allegata al presente regolamento.

I soci potranno farne un uso "funzionale" in quanto potranno impiegarlo al solo fine di segno identificatore di appartenenza al "Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese".

E' quindi evidente che con il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di socio è inibito in modo assoluto all'azienda il suo impiego a qualsiasi titolo.

Il marchio viene riprodotto quale segno distintivo della Cooperativa su: materiale promozionale, materiale istituzionale, comunicati stampa, siti web, pubblicità, inserzioni, video, arredo della sede del socio, degli stand fieristici e di manifestazioni promozionali (degustazioni, presentazioni, etc)

Tutti gli altri utilizzi che si rendessero necessari ai soci, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione del *Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese*.

Allo scopo il socio dovrà richiedere espressa autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione precisando le modalità e la durata di impiego del marchio.

Il CdA *del Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese* è incaricato di sorvegliare l'uso corretto del marchio e potrà adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ad inibire l'uso illecito, non autorizzato e/o distorto del proprio nome e marchio nonché a richiedere nelle sedi che riterrà più opportune la rifusione dei danni derivanti da tali comportamenti.

Il Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese previo autorizzazione del Cda potrà utilizzare il Marchio di cui è titolare su oggetti e accessori anche non appartenenti al settore agro-alimentare purché il fine sia la promozione del Marchio.

L'uso del marchio è disciplinato dal “Regolamento d'uso del marchio collettivo” allegato al presente Regolamento interno.

Art. 5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del Concessionario.

Il Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese è vincolato al segreto professionale.

CAPO II – I SOCI

ART. 6 - DOMANDA di AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda

scritta, in qualunque periodo dell'anno, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, che dovrà contenere:

a) se trattasi di **persona fisica**: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; - la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto; - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente statuto e regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) se trattasi di **persone giuridiche**, oltre a quanto previsto nel precedente punto a) relativo alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; - la copia dello statuto e dell'atto costitutivo; - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; - la qualità e i poteri della persona che sottoscrive la domanda;

c) se trattasi di **socio Soventore** oltre a quanto indicato nei precedenti punti a) e b) anche il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del decorso del quale non è ammesso il suo recesso.

L'Organo amministrativo è competente a decidere sulle domande di ammissione. In caso di ammissione, la relativa deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione. L'importo della tassa di ammissione non è restituibile anche in caso di recesso;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- della quota annuale calcolata e comunicata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base al bilancio di previsione delle spese fisse di gestione del Distretto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del disciplinare di qualità e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a non recedere fino a che sussistano pendenze e/o obblighi vincolativi conseguenti ad impegni assunti in forza di finanziamenti pubblici dei quali abbia anche esso beneficiato;
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo. Fermo restando quanto previsto alla lettera c), il socio è libero in ogni caso di partecipare o meno alle domande di aiuti o contributi pubblici o alle altre iniziative decise dalla Cooperativa che determinino oneri e/o impegni e/o obblighi vincolativi suscettibili di impedire il suo diritto di recesso. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. alla Cooperativa.

ART. 8 - SANZIONI

Ad ogni violazione rilevata a carico del socio verrà comminata una precisa sanzione, secondo quanto a seguito previsto:

VIOLAZIONE	PROVVEDIMENTO ADOTTATO
Dichiarazione mendace e/o incompleta nella RICHIESTA DI AMMISSIONE	La richiesta viene respinta
Violazioni delle previsioni dello Statuto (escluse quelle specificatamente sanzionate)	RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni
Violazioni delle previsioni del Regolamento Interno (escluse quelle specificatamente sanzionate)	RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni

Uso distorto del marchio	DIFFIDA a cessare immediatamente l'uso improprio, distorto e/o non autorizzato ESCLUSIONE del socio dal Distretto
Mancato pagamento delle quote richieste (partecipazione, contribuzione spese fisse annuali previste da Bilancio)	DIFFIDA trascorsi 30 gg (vedi art 14 punto D dello statuto) dalla scadenza di pagamento fissata e, a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, avvio della procedura di recupero credito, con eventuale sospensione del socio dalle attività del Distretto e dal diritto di voto in Assemblea. Eventuale esclusione del socio dal Distretto esperita infruttuosamente la procedura di recupero del credito.

Rilevata la violazione, ad opera di chiunque vi abbia interesse, e portata la stessa a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione del *Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese*, lo stesso provvederà a comminare la relativa sanzione al termine dei necessari accertamenti.

CAPO III IL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 9 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - i) dai conferimenti effettuati dai soci (Soci cooperatori e Soci cooperatori speciali), rappresentati da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna. Ciascun socio deve sottoscrivere almeno 3 azioni. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente, per il 50% all'atto della sottoscrizione e il residuo 50% secondo quanto stabilito dall'Organo amministrativo;
 - ii) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - iii) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 dello statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

ART. 10 – VERSAMENTO CAPITALE SOTTOSCRITTO

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese, i nuovi soci cooperatori e soci cooperatori speciali devono sottoscrivere almeno 3 azioni del valore nominale di € 100.

I soci sovventori devono sottoscrivere un numero minimo di 10 azioni nominative trasferibili del valore di € 100,00.

La quota associativa, annotata quindi sul Libro soci, dovrà essere restituita al socio stesso in caso di recesso dalla sua qualità di socio non dovuto ad esclusione per violazioni accertate a statuto e/o regolamento.

Inoltre la stessa può essere trattenuta dalla Cooperativa a titolo di acconto per maggiori somme dovute dal socio al *Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese*. L'Assemblea dei soci potrà altresì deliberare, a carico del nuovo socio, il versamento di una somma a titolo di sovrapprezzo.

ART. 11 – QUOTA ANNUA

I soci dovranno farsi carico delle spese fisse annuali di gestione sostenute dalla Cooperativa.

La QUOTA ANNUA, dovuta dal socio al Distretto del Vino di Qualità dell'Oltrepò Pavese, è riferita pro capite a ciascun socio ed è uguale per tutti.

Essa è globalmente rappresentata dall'importo del totale dei costi delle sole spese fisse di funzionamento (affitto, segreteria, spese generali) stabilite sulla base di un bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

L'importo così determinato è quindi ripartito, in modo uguale, tra i soci iscritti nel Libro soci.

In caso di ingresso in corso d'anno il nuovo socio verserà, contestualmente alla sua entrata nella SCPA, solo la parte di quota di funzionamento relativa ai trimestri dal suo ingresso in poi.

Il Consiglio d'Amministrazione, in base alle esigenze economiche e di cassa del Distretto, richiederà il versamento di acconti nel corso dell'esercizio e in base alle risultanze contabili all'approvazione del bilancio di esercizio, l'eventuale successivo versamento di un importo a saldo e conguaglio. Allo scopo il Distretto provvederà all'emissione di fatture acconto e fatture saldo.

I soci che non sono in regola con gli oneri e/o impegni e/o obblighi vincolativi non hanno il diritto di voto e non possono essere eletti.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà ogni anno all'Assemblea dei Soci, una quota annua per eventuali progetti, promossi dalla cooperativa, alle aziende interessate e coinvolte.

ART. 12 - RECESSO DI UN SOCIO

Qualora un socio presenti le dimissioni dal Distretto o comunque ne perda la qualifica per qualsiasi motivo gli verrà rimborsato l'importo delle azioni dallo stesso sottoscritte al momento dell'ammissione al netto di quanto dovuto al Distretto a qualsiasi titolo (quota annua o partecipazione ad iniziative).

Nulla è dovuto dal Distretto se il socio viene escluso per accertate violazioni a statuto o regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento Interno potrà essere modificato a mezzo delibera dell'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 41 dello Statuto.

MARCHIO



